



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Armando Diaz

INDIRIZZI CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE

via Ferrovia dello Stato 17/19 – 80044 Ottaviano

Tel/Fax 0815288036 – 0818280812 e-mail: NAIS057001@istruzione.it; PEC: NAIS057001@pec.istruzione.it

CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-STAGE

(Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n. 77)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE: *Liceo A. Diaz* con sede in Ottaviano (NA), Via Ferrovia dello Stato 17/19, Codice fiscale 84005230630, rappresentato dal Dirigente scolastico Sebastiano Pesce nato a Nola il 03/03/1959

E

SOGGETTO OSPITANTE: *Dipartimento di Studi umanistici*, Università degli studi di Napoli “Federico II” via Porta di Massa, 1 80133 NAPOLI P. Iva 00876220633, rappresentato dal prof. Edoardo Massimilla.

Premesso che

ai sensi del Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sono promossi tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

ai sensi dell'art. 1 D.Lgs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche per la normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro.

Si conviene quanto segue.

Art. 1.

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture i soggetti in alternanza scuola-lavoro (stage) su proposta del Soggetto Promotore.

Art. 2.

L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza), al lavoratore è equiparato lo studente in alternanza scuola lavoro ex art. 2 comma 1 lettera a) decreto citato.

L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore denominato “tutor interno” e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato “tutor esterno”;

Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposta un Piano Formativo Personalizzato, coerente con il Piano Formativo del percorso, che fa parte integrante della presente Convenzione.

La titolarità del percorso della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni delle competenze è a cura del Soggetto promotore.

L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro secondo le indicazioni fornite dal tutor esterno;
seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti:

predisposizione del Piano formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
controllo della frequenza e dell'attuazione del Piano formativo personalizzato;
raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe.

Art. 4.

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore), alla famiglia ed al soggetto promotore.

Le comunicazioni obbligatorie on line dei rapporti di lavoro e dei tirocini, ai sensi del DM. 30 ottobre 2007, esonerano gli enti promotori dall'invio di copia della convenzione e del progetto formativo all'Agenzia Campania Lavoro per conto della Regione Campania; sono esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva i tirocini formativi promossi dalle istituzioni scolastiche e formative a favore dei propri studenti all'interno del periodo di frequenza e finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Il soggetto promotore garantisce la formazione di base degli studenti in materia di legislazione igienica e di sicurezza del lavoro per i rischi tipici delle aziende di somministrazione.

Il soggetto ospitante si impegna a rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e a fornire i dispositivi di sicurezza individuale informando il tirocinante sull'adeguato utilizzo degli stessi.

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha una durata di cinque anni o fino a disdetta scritta anche solo da parte di uno dei soggetti.

Polizze assicurative.

Infortuni sul lavoro INAIL: ai sensi dell'art. 2 del DPR 156/99, la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati nelle attività di tirocinio promosse dagli Istituti scolastici statali e dalle Università statali, è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto dello Stato", prevista dal combinato disposto degli artt. 127 e 190 del T.U. 1124/65 e regolamentata dal D.M. 10/10/1985.

Responsabilità civile: PLURIASS SCUOLA di Novara.

Infortuni: PLURIASS SCUOLA di Novara.

(Timbro e Firma del soggetto ospitante)